MODIFICAZIONI ALLE NORME SUI PROTESTI DELLE CAMBIALI E DEGLI ASSEGNI BANCARI

Art. 10

Ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali

I pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d'intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione. In mancanza di tale accordo il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonche' i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie dei notai, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari. La ripartizione, nell'ambito della categoria dei notai, avviene previa intesa fra le aziende di credito e i consigli notarili.

Versione in vigore dal 30 luglio 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari
Estremi	Legge 12 giugno 1973, n. 349
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-norme-sui-protesti-delle-cambiali-e-degli-assegni/art-10-ripartizione-dei-titoli-tra-i-pubblici-ufficiali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it